



**Università
degli Studi
di Palermo**

Area Didattica e servizi agli studenti

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli studi di Palermo n. 08/01 del 27.07.2023 (repertorio n. 1010/2023 prot. 115069/2023);

Vista la delibera del Senato Accademico dell'Università degli studi di Palermo n. 06/02 del 12.09.2023 Regolamento per il riconoscimento dello status di studente in situazioni specifiche (repertorio n. 310/2023 prot. 133545/2023)

DECRETA

di emanare il Regolamento per il riconoscimento dello status di studente in situazioni specifiche nella versione di seguito riportata, giusta deliberazione n. 06/02 del 12.09.2023 del Senato Accademico

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI STUDENTE IN SITUAZIONI SPECIFICHE

Art. 1

Finalità

Il presente regolamento disciplina il riconoscimento dello status di studente lavoratore, studente atleta, studente caregiver familiare, studente genitore, studentessa in gravidanza, studenti ristretti presso gli istituti penitenziari.

Il riconoscimento dello status di studente diversamente abile o con DSA è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 2

Studente lavoratore

Viene riconosciuto lo status di studente lavoratore allo studente lavoratore subordinato iscritto a un corso di studi dell'Ateneo.

Art. 3

Studente atleta

1. L'Università degli Studi di Palermo, sulla base di quanto disposto dal protocollo di intesa MIUR/CRUI/CONI/CIP/CUSI/ANDISU in merito al "Sostegno alle carriere universitarie degli atleti di alto livello", riconosce lo status di "studente atleta" allo studente, iscritto ad un corso di studi dell'Ateneo che, in qualità di tesserato in società sportive professionistiche o dilettantistiche, affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o alle Discipline Sportive Associate, pratici a livello agonistico uno sport riconosciuto dal CONI/CIP e si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) essere convocato nella Nazionale Italiana dalle Federazioni Sportive Nazionali di appartenenza ufficialmente riconosciute dal CONI per la partecipazione a programmi di preparazione e/o a gare ufficiali;
 - b) per gli sport individuali -nelle discipline sportive appartenenti a Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI/CIP- essere campione olimpico e/o paralimpico, figurare nei primi 12 posti della classifica nazionale assoluta o di categoria giovanile e aver conquistato il podio nei campionati europei o mondiali;
 - c) per gli sport di squadra -nelle discipline sportive appartenenti a Federazioni Sportive Nazionali o discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI/CIP partecipare al massimo campionato organizzato da Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate di appartenenza ufficialmente riconosciute dal CONI; per gli sport di squadra relativi a Federazioni Sportive Nazionali che hanno attivato un settore professionistico, si considera valida anche la partecipazione al campionato immediatamente inferiore alla massima categoria;
 - d) essere allenatore, giudice di gara o arbitro convocato dalle Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate di appartenenza, ufficialmente riconosciute dal CONI/CIP per rappresentare l'Italia



ai Giochi Olimpici e/o Paralimpici, ai Campionati Mondiali ed Europei, alle Universiadi e Campionati Mondiali Universitari; 1 MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, CRUI - Conferenza dei rettori delle università italiane, CONI - Comitato olimpico nazionale italiano, CIP - Comitato italiano paralimpico, CUSI - Centro universitario sportivo italiano, ANDISU - Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario.

- e) essere studente riconosciuto quale "Atleta di Interesse Nazionale" dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalle Discipline Sportive Associate o dalla Lega professionistica di riferimento, ufficialmente riconosciute dal CONI o dal CIP;
- f) essere atleta di squadre ufficiali o riconosciute composte esclusivamente da studenti dell'UNIPA per rappresentare l'Ateneo in competizioni agonistiche federali di livello nazionale o internazionale (Universiadi, Campionati Mondiali Universitari e Campionati Nazionali Universitari).

Art. 4

Studente caregiver familiare

È riconosciuto lo status di studente caregiver familiare (Legge 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1, comma 255 - art. 33 L. 104/92) allo studente iscritto ad un corso di studi dell'Ateneo che risulti impegnato nella cura e assistenza di propri familiari in situazione di disabilità grave (art. 3, co. 3, L.104/92) e che si trovi, con la persona da assistere, in uno dei seguenti rapporti:

- a) coniuge, parte di unione civile o convivente di fatto;
- b) parente o affine entro il secondo grado.

Art. 5

Studente genitore e studentessa in gravidanza

È riconosciuto lo status di studente genitore o in stato di gravidanza allo studente iscritto ad un corso di studi dell'Ateneo:

- a) con figli fino a sei anni di età o sino a sei anni dall'arrivo in famiglia;
- b) in stato di gravidanza dall'ottavo mese o con diagnosi di gravidanza a rischio.

Art. 6

Studenti ristretti presso gli istituti penitenziari

È riconosciuto lo status di studente ristretto a tutte le persone in stato di detenzione nelle carceri italiane o straniere, in possesso dei requisiti previsti, che intendano immatricolarsi o proseguire, se già iscritti al momento della carcerazione o in precedenza, ad un corso universitario presso l'Università degli Studi di Palermo.

Art. 7

Istanze di riconoscimento

1. Le istanze di riconoscimento dello status di studente lavoratore, studente atleta, studente genitore o studentessa in gravidanza, studentecaregiver familiare devono essere presentate al competente Ufficio dell'Area didattica e servizi agli studenti.
2. Le istanze istruite dagli uffici competenti saranno valutate da una Commissione nominata dal Rettore.
3. Alle istanze devono essere allegati tutti i documenti ritenuti utili secondo la modulistica proposta dall'Ufficio di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Dal momento in cui viene riconosciuto lo status, lo studente avrà cura di comunicare all'amministrazione ogni variazione relativa al proprio stato.

Art. 8

Modalità didattiche

1. Gli studenti di cui al presente regolamento godono dei seguenti benefici:
 - a) ove consentito dalle norme vigenti, eliminazione dell'obbligo di frequenza per gli studenti ristretti ed eventuale riduzione, per le altre categorie, su specifica delibera della struttura didattica competente;
 - b) fruizione di eventuali servizi e strumenti specifici di supporto didattico;
 - c) ammissione, sia per gli studenti a tempo parziale che per quelli a tempo pieno, alla sessione di esami di profitto riservata agli studenti part-time e fuori corso;
 - d) possibilità di concordare con il docente una diversa data d'esame, comunque all'interno delle



- sessioni previste dal calendario didattico;
- e) possibilità, qualora lo stato dichiarato impedisca la presenza fisica in sede di esame e previa autorizzazione del Magnifico Rettore, di svolgere l'esame con modalità alternative a quella in presenza;
 - f) possibilità di iscrizione all'Università e di prenotazione dell'esame agevolata, tramite delega, formalmente conferita, per gli studenti ristretti che non hanno accesso diretto all'uso di apparecchiature informatiche.

Art. 9

Durata dello status

Il riconoscimento dello status di studente in situazioni specifiche ha validità un anno accademico. Le relative domande potranno essere presentate dal 01 agosto al 30 novembre dell'anno di riferimento e inviate all'Area Didattica e Servizi agli Studenti.

Il Rettore
Massimo Midiri